

Policy sulla Proprietà Intellettuale

1. Missione e scopi di AriSLA - Finalità della Policy

1.1 Missione della Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA - Sclerosi Laterale Amiotrofica (di seguito, la “**Fondazione**” o “**AriSLA**”) è il *finanziamento*, il *coordinamento* e la *promozione* della ricerca scientifica volta ad identificare le cause e a scoprire nuove soluzioni terapeutiche in ambito di Sclerosi Laterale Amiotrofica.

1.2 A tal fine, AriSLA considera suo primario interesse il trasferimento di trovati della ricerca finanziata di potenziale interesse diagnostico e/o terapeutico a partner industriali per favorirne lo sviluppo fino alla generazione di terapie fruibili dai pazienti.

1.3 La Fondazione riconosce quindi la necessità che i risultati della ricerca scientifica da essa finanziata godano di adeguata tutela sotto il profilo della proprietà intellettuale. AriSLA, pertanto, incentiva, favorisce e supporta il deposito di domande di brevetto e altre forme di protezione di eventuali scoperte fatte nell’ambito di progetti di ricerca, dalla stessa finanziati (i “**Progetti di Ricerca**” o i “**Progetti**”), affinché dalla valorizzazione delle invenzioni possano derivare ulteriori risorse da destinare agli investimenti nella ricerca finanziata da AriSLA secondo la propria missione.

1.4 In tale contesto, AriSLA riconosce la grande importanza di effettuare un’attività costante di scouting e monitoraggio per identificare potenziali invenzioni generate dai Progetti di Ricerca. AriSLA si pone come obiettivo di svolgere un ruolo attivo di *affiancamento* e *supporto* fungendo da facilitatore tra il beneficiario dei finanziamenti della Fondazione (i “**Beneficiari**”), il suo Ente di appartenenza e l’eventuale Ufficio di Trasferimento Tecnologico (“**TTO**”) nel processo di valorizzazione e trasferimento di potenziali invenzioni. AriSLA si impegna inoltre ad offrire assistenza e supporto ai Beneficiari nelle attività connesse alla protezione e allo sfruttamento della proprietà intellettuale generata nell’ambito di Progetti di Ricerca (la “**Proprietà Intellettuale**”).

1.5 La presente policy, pertanto, definisce i principi generali per la tutela e l’utilizzo della Proprietà Intellettuale generata nell’ambito di Progetti di Ricerca e le attività che AriSLA mette in campo al fine di promuovere una proficua collaborazione con il Beneficiario e l’Ente di appartenenza per l’identificazione e la valorizzazione della Proprietà Intellettuale stessa.

2. Valutazione dei Progetti e monitoraggio dei risultati

2.1 In linea con le finalità della presente Policy, per favorire e incentivare un’adeguata valorizzazione dei risultati derivati dai Progetti di Ricerca dalla stessa finanziati, AriSLA svolge un’azione di monitoraggio di tutti i Progetti di Ricerca attraverso una collaborazione continua con il Beneficiario per tutta la durata del Progetto, con i tempi previsti dal monitoraggio scientifico.

2.2 AriSLA, inoltre, provvede al periodico monitoraggio dell’andamento dei Progetti di Ricerca sotto il profilo dell’eventuale sviluppo di scoperte suscettibili di tutela brevettuale o di altra privativa

industriale (le “**Invenzioni**”) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, approcci terapeutici e/o diagnostici, strumenti e modelli di ricerca sfruttabili dalla comunità scientifica operante nella SLA, dispositivi tecnologici potenzialmente trasferibili ai pazienti affetti da SLA che possono avere una ricaduta concreta nel migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie.

3. Protezione delle Invenzioni e titolarità della relativa Proprietà intellettuale

3.1 AriSLA svolgerà, nell’ambito delle proprie competenze, un’attività di consulenza e supporto al Beneficiario, e al relativo Ente di appartenenza, in merito alle azioni da intraprendere per la valorizzazione delle Invenzioni e per il deposito delle relative domande di brevetto o altra privativa.

3.2 Qualora dalle attività di monitoraggio durante lo svolgimento del Progetto di Ricerca dovessero emergere potenziali Invenzioni, AriSLA si farà promotrice, nei confronti dell’eventuale TTO e/o della Commissione Brevetti dell’Ente di appartenenza del Beneficiario, del processo di valorizzazione dell’Invenzione in collaborazione con il Beneficiario.

3.3 AriSLA potrà fornire al Beneficiario, all’eventuale TTO e/o Commissione Brevetti del relativo Ente di appartenenza, supporto e affiancamento diretto in merito a:

- (i) analisi dello stato dell’arte per valutare la brevettabilità di potenziali Invenzioni;
- (ii) attività di coaching per rendere più consapevole il Beneficiario sulle diverse forme, strategie e iter di brevettazione, sul suo ruolo durante queste attività e sulle modalità di collaborazione con enti profit per il trasferimento e/o valorizzazione dell’Invenzione;
- (iii) ricerca di studi di consulenza brevettuale, da suggerire all’Ente, con competenze specifiche per la redazione della domanda di brevetto e, durante questa attività, affiancamento al Beneficiario e al TTO al fine di favorire la migliore protezione dell’Invenzione;
- (iv) in caso l’Ente di appartenenza si avvalga di una Commissione Brevetti interna, supporto nella preparazione di un dossier per la Commissione stessa;
- (v) preparazione di un dossier informativo sull’Invenzione da presentare a partner industriali al fine di negoziare il trasferimento dell’Invenzione.

3.4 AriSLA, in accordo con il Beneficiario e il relativo Ente, potrà preparare materiali promozionali sia relativi alla tecnologia brevettata che agli strumenti e modelli di ricerca generati dai Progetti, da pubblicare sul proprio sito affinché siano visibili alla comunità scientifica e alle industrie del settore. AriSLA svolgerà questa attività entro tre settimane dal deposito della domanda di brevetto e/o dalla pubblicazione del paper riguardanti strumenti, modelli di ricerca o tecnologia assistenziale.

3.5 Salvo diverso accordo con l'Ente di appartenenza del Beneficiario, la titolarità delle Invenzioni realizzate nell'ambito di un Progetto di Ricerca finanziato da AriSLA spetterà al Beneficiario o al relativo Ente di appartenenza i quali - fermi restando gli obblighi assunti nei confronti di AriSLA ai sensi della presente *policy* e del contratto di cui al successivo articolo 4 - avranno il diritto di depositare a proprio nome e a propria cura e spese le relative domande di brevetto.

3.6 Qualora il Beneficiario o l'Ente di appartenenza dello stesso decidano di non procedere alla protezione di un'Invenzione o alla sua valorizzazione - ovvero, successivamente al deposito di una domanda di brevetto o altra privativa, decidano di non estendere o mantenere in vigore la domanda stessa o il relativo brevetto - AriSLA si riserva la facoltà di subentrare nel deposito della domanda o nel mantenimento della stessa a proprio nome, assumendo ogni spesa e onere relativo.

La possibilità di subentro nella gestione dell'Invenzione da parte di AriSLA verrà decisa secondo valutazioni economiche della Fondazione e valutazioni sul merito brevettuale attraverso un Comitato Brevetti nominato ad hoc da AriSLA. Dal momento in cui l'Ente od il TTO comunichino formalmente ad AriSLA di non procedere nella gestione dell'Invenzione, la Fondazione si impegna a comunicare la sua decisione in merito al subentro al Beneficiario entro 60 (sessanta) giorni. In tal caso, fermi restando i diritti di paternità morale previsti dalla legge a favore degli inventori - e fatti salvi eventuali diversi accordi scritti - al Beneficiario sarà riconosciuto un compenso, il cui ammontare verrà concordato con la Fondazione al momento del subentro di quest'ultima nella gestione dell'Invenzione.

3.7 In ogni caso, indipendentemente dalla titolarità delle Invenzioni e dal soggetto che abbia provveduto al deposito delle relative domande di brevetto o di altra privativa, AriSLA, a fronte del finanziamento erogato a favore del Beneficiario nell'ambito del Progetto da cui sia scaturita un'Invenzione e dell'attività di consulenza e supporto eventualmente fornita, avrà il diritto ad una percentuale dei proventi a qualunque titolo derivanti dallo sfruttamento, dal trasferimento o dalla cessione delle Invenzioni generate nell'ambito dei Progetti di Ricerca da parte del Beneficiario e/o del relativo Ente di appartenenza e/o di terzi. Tale percentuale viene fissata al 10% e sarà indicata nel contratto di cui al successivo articolo 4 tra AriSLA, il Beneficiario e il relativo Ente di appartenenza.

3.8 AriSLA riconosce il valore dell'investimento di un ente profit che individua un interesse nello sviluppo di un'Invenzione. In caso quindi di ricerca sponsorizzata da un ente profit, AriSLA non vanterà alcun ritorno economico derivante dal trasferimento o dalla valorizzazione dell'Invenzione. Così facendo AriSLA intende massimizzare ed accelerare il sostegno nel progresso dell'Invenzione affinché questa diventi accessibile ai pazienti.

4. Contratto per la tutela e lo sfruttamento della Proprietà Intellettuale

4.1 Prima di erogare ciascun finanziamento o, se ritenuto più opportuno, nel corso del Progetto di Ricerca, AriSLA si riserva il diritto di definire in apposito contratto con il Beneficiario e il relativo Ente di appartenenza le attività necessarie per la valorizzazione dei risultati del Progetto stesso. Tale contratto disciplinerà, *inter alia*:

- (i) i rispettivi obblighi e responsabilità delle parti in merito alla tutela e allo sfruttamento della Proprietà Intellettuale; e
- (ii) i termini e le condizioni di ripartizione tra le parti di eventuali proventi a qualunque titolo derivanti dallo sfruttamento economico della Proprietà Intellettuale.

4.2 AriSLA accoglierà eventuali ulteriori richieste di supporto alle attività di valorizzazione dei risultati pervenute dai Beneficiari e/o dal rispettivo Ente di appartenenza.

5. Accordi con terzi per lo sfruttamento della Proprietà Intellettuale

5.1 Tutti gli eventuali accordi stipulati dal Beneficiario e dal relativo Ente di appartenenza per la valorizzazione o lo sfruttamento di un'Invenzione dovranno essere preventivamente comunicati ad AriSLA, che potrà dare raccomandazioni in merito alle previsioni da inserire negli accordi stessi.

5.2 Al fine di valorizzare i risultati della ricerca in funzione dell'accessibilità e fruibilità ai pazienti, AriSLA auspica, e segnalerà all'Ente qualora non siano presenti, che in qualsiasi accordo connesso allo sviluppo, alla valorizzazione e allo sfruttamento di un'Invenzione (ivi inclusi eventuali contratti di licenza e di cessione della stessa) siano presenti fin dall'inizio:

- (i) impegni di sviluppo dell'Invenzione da parte del partner industriale o del licenziatario a vantaggio della comunità dei pazienti;
- (ii) adeguate garanzie in merito al valore scientifico ed etico delle attività per lo sviluppo e lo sfruttamento dell'Invenzione in riferimento alla "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali", L n. 848 4 agosto 1955;
- (iii) previsioni di sfruttamento, utilizzo o trasferimento dell'Invenzione a condizioni di mercato adeguate per agevolare la fruibilità dell'Invenzione al più vasto numero di pazienti possibile;
- (iv) meccanismi risolutivi in caso di mancato rispetto degli impegni di sviluppo dell'Invenzione da parte di terzi.

La presenza di tali aspetti verrà presa in considerazione da AriSLA anche in caso l'Ente concluda accordi di ricerca sponsorizzata con un partner industriale.

6. Obblighi di informazione e di riservatezza - Pubblicazioni e Divulgazioni

6.1 Il Beneficiario, tutti i dipendenti e i membri del relativo Ente di appartenenza e di AriSLA e i rispettivi revisori, partner di Progetto e consulenti coinvolti nella valutazione dei Progetti di Ricerca sono tenuti alla massima confidenzialità in merito alle informazioni di natura riservata connesse ai Progetti di Ricerca. In particolare, tutti i soggetti di cui sopra a qualunque titolo coinvolti nelle

procedure di valutazione, brevettazione e/o valorizzazione di un'Invenzione sono vincolati alla massima riservatezza in merito alla stessa, per non recare pregiudizio ad eventuali diritti brevettuali o di altra natura, comunque connessi all'Invenzione stessa.

6.2 Il Beneficiario e il relativo Ente di appartenenza terranno costantemente informata AriSLA (anche attraverso l'invio di rapporti periodici) in merito agli sviluppi dei Progetti di Ricerca e ad eventuali Invenzioni o scoperte di qualsiasi tipo, sviluppate nell'ambito dei Progetti stessi.

6.3 In merito a divulgazioni o pubblicazioni che contengano informazioni, dati o risultati, brevettabili o meno, derivati da Progetti finanziati da AriSLA, si fa riferimento alla *Policy sulla Comunicazione e Disseminazione di Fondazione AriSLA*.

Milano, [●] [●] 2015

Firma per accettazione

Il Beneficiario

L'Ente di appartenenza

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Beneficiario e l'Ente di appartenenza dichiarano di avere attentamente letto, ben compreso e di accettare specificatamente le condizioni di cui agli articoli 3.1, 3.6, 3.7, 4.1, 5.1, 5.2, 6.2 e 6.3.

Milano, [●] [●] 2015

Firma per accettazione

Il Beneficiario

L'Ente di appartenenza
